

STATUTO DI

“ANFFAS MS” - “ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVE E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO”

ANFFAS MS FUTURO, Associazione di promozione sociale

(In sigla ANFFAS MS APS)

ART. 1) COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

1- È costituito l'Ente del Terzo Settore “Anffas MS Futuro APS” - Associazione Locale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo” in breve denominata “Anffas MS” facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, “Anffas MS”, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

2- In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” o, in caso di iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, l'acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

3- L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale nonché di Anffas Regione Toscana.

ARTICOLO 2) SEDE

1- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Carrara ed opera prevalentemente nel territorio della Regione Toscana.

2- La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3- Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

4- Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. È obbligo altresì informare di ciò Anffas Nazionale ed Anffas Toscana.

5- Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ARTICOLO 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1- L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via

esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ciò con particolare riguardo alle persone svantaggiate, nonché alle persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e no, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

2- L'Associazione, nel rispetto dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (*punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17*);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (*punto "b" elenco art.5 d.lgs. 117/17*);
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (*punto "c" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*punto "d" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- e) formazione universitaria e post-universitaria (*punto g elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*punto "h" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 (*punto "i" art.5 elenco D.lgs. 117/17*);
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*punto "k" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*punto "l" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);

j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (*punto "p" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);

k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*punto "q" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);

l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (*punto "s" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);

m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (*punto "t" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);

n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 (*punto "u" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (*punto "v" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*punto "w" elenco art.5 D.lgs. 117/17*);

q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (*punto "z" elenco art.5 D.lgs. 117/17*).

3- L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con

A vertical column of seven handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the main text. The signatures vary in style and length, with some appearing to be initials or short names.

apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

4- L'Associazione, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita ed opera nel campo della tutela dei diritti umani, civili e sociali, promuove, organizza e gestisce servizi, interventi e prestazioni in campo: sociale, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza, del tempo libero, delle attività culturale, etc. Il tutto in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associati e non, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato.

5- In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulle disabilità intellettive e sui disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel

proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai progetti di vita individuali, partecipati e personalizzati;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori impiegati nei servizi direttamente gestiti, nonché degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, anche operanti nei servizi pubblici o in altri enti di terzo settore, nonché del personale docente e non impegnato nell'inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado;

f) forma le persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività svolte dall'Associazione, incluse le persone con disabilità (autorappresentanti), i volontari, gli associati, gli operatori e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione ed attività formative, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto.

h) promuove la costituzione, anche in rete, di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone alle quali le attività dell'Associazione sono rivolte con particolare riferimento alle persone con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo e ai loro familiari;

i) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

j) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

ARTICOLO 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1- Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità e promozione sociale.

2- 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3- In particolare, configurano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. ovvero:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori alla percentuale fissata dalla vigente normativa o aggiornata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 6) OBBLIGHI INERENTI ALL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL

TERZO SETTORE

1-L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2-L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.

ARTICOLO 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1-Le attività associative sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione Toscana.

2-L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto.

3-L'Associazione esercita le proprie prerogative di rappresentanza associativa Anffas con riferimento alla propria specifica competenza territoriale. La rappresentanza a livello sovra territoriale e sovra regionale è mantenuta nella titolarità di Anffas Regione Toscana e di Anffas Nazionale.

4-L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale, nei modi e nei termini indicati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale senza apportarne alcuna modificazione e/o alterazione. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale o ad Anffas Regione Toscana il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

5-L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice di Qualità e di Autocontrollo, dei regolamenti e delle deliberazioni di Anffas Nazionale, nonché di

Anffas Regione Toscana.

6-L'Associazione a garanzia del mantenimento dell'alto livello reputazione di cui gode il marchio Anffas e nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale, nonché all'adesione ad Anffas Regione Toscana:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee di politica associativa dettate da Anffas Nazionale e collabora attivamente alle iniziative ed attività promosse da Anffas Regione Toscana;

b) fa proprio, adotta e si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo, conforme alle vigenti normative in materia, predisposto da Anffas Nazionale, rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta;

e) fornisce espressamente, nel rispetto delle vigenti normative in materia, all'atto di richiesta di adesione o su espressa richiesta di Anffas Nazionale il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, persone con disabilità, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;

f) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;

g) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; parimenti relativamente all'appartenenza ad essa versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e termini definiti da Anffas Regione Toscana;

h) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Toscana dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa, quale titolare del trattamento, a rispettare l'art. 28 – "Responsabile del

trattamento" del Reg. (UE) 2016/679;

7-Nel caso in cui l'Associazione promuova la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, imprese sociali, cooperative sociali, consorzi e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, che tali enti risultino chiaramente promanati o collegati ad Anffas, ne richiedano, ottengano ed utilizzino il marchio, che le relative governance sia presente una componente prevalente di provenienza associativa Anffas di tipo familiare.

ARTICOLO 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1-L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.


2-Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3-Le persone fisiche possono essere associate se, anche alternativamente, sono:

- a) persone con disabilità;
- b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;
- c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno sei mesi, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

4- Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5- Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio



Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo ed ogni altro atto che identifichi e fissi la missione e le regole associative ivi compreso il Codice di Qualità ed Autocontrollo, contenente anche i requisiti etici e valoriali a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e di Anffas Regione Toscana. Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Toscana anche ai fini dell'inserimento dei dati nell'Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13. Per gli associati già iscritti, che non hanno reso tale dichiarazione, si dovrà procedere in merito anche successivamente alla loro adesione.

6- Il Consiglio Direttivo, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7- La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

8- La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9- Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati. Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non risulti eletto è chiamata a pronunciarsi l'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1- I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione,

nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.

2- Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi, con le medesime modalità, a cadenza annuale.

3- Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4- Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 10.

5- Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7- Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8

8- Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere voto in caso di elezioni alle cariche associative, di qualsiasi natura spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

9- Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato nel vigente codice di qualità ed autocontrollo Anffas, contenente i principi etici e valoriali coerenti con l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale.

10- L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con

prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ARTICOLO 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1-Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Presidente e/o Consiglio Direttivo o per esclusione.

2- L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo almeno pari alla metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie regolamentari e deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali come indicati nel Codice di Qualità ed Autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati motivi;

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ARTICOLO 11) VOLONTARI

1- L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e no, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

2- Il Consiglio Direttivo valuta l'istanza, ne comunica l'esito al richiedente ed in caso positivo iscrive il volontario che si impegna a svolgere la propria attività in modo non occasionale, rispettando quanto previsto nell'apposito regolamento, nel registro vidimato dei volontari. Ai volontari viene consegnata una card associativa rilasciata da Anffas Nazionale, attestante la propria qualifica e vengono inseriti nella sezione di Anagrafica Unificata a ciò dedicata.

3- Analoga card associativa viene consegnata con le medesime modalità di cui al punto precedente a tutte le persone non associate che comunque operano per il

perseguimento dei comuni fini associativi (collaboratori, autorappresentanti non associati) sempre previo inserimento nel sistema di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale.

4- L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

5- In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

6- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

7- Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa tramite apposito regolamento e che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

8- La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente.

ARTICOLO 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. L'organo di controllo, anche monocratico, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
- e. il Collegio dei Probiviri.

2. La revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. nonché nel caso in cui tale funzione non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche monocratico, è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

3. In alternativa al Collegio dei probiviri l'Associazione può optare di demandarne i compiti ad un collegio arbitrale da costituirsi alla bisogna, disciplinandone il

funzionamento nel regolamento applicativo dello statuto. La facoltà di avvalersi di tale opzione è demandata all'Assemblea degli associati in sede di nomina o rinnovo degli Organi Associativi.

ARTICOLO 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1- Le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione sono riservate agli associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e Revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2- Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3- I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4- Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

5- Di norma, fermo restando gli specifici requisiti per l'Organo di Controllo, la revisione legale ed il collegio dei probiviri, non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere componente degli Organi; tuttavia, l'elezione alla carica di componente di un organo è subordinata alla preventiva verifica, tramite autocertificazione, del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile, nonché ogni altro requisito espressamente previsto dalle vigenti normative in materia e/o dal RUNTS.

6- Laddove, per qualsiasi motivo, all'interno degli Organi o tra di essi venissero a determinarsi situazioni conflittuali insanabili o tali da impedire o pregiudicare la funzionalità dell'Ente, ferme restando le competenze del collegio dei proboviri, laddove istituito, è obbligo del Presidente dell'Associazione, o in sua assenza del Vicepresidente e/o del Presidente dell'Organo di controllo, procedere a richiedere

la convocazione dell'Assemblea degli associati a cui sottoporre la situazione per le determinazioni del caso. Gli organi interessati, che si sottopongono alla valutazione assembleare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dimissionari nella propria interezza.

ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1- L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a- approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere dell'Organo di controllo, ove esistente;

b- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c- approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'organo di controllo, ove esistente, nonché sottoposto per tempo al vaglio del gruppo locale degli autorappresentanti, ove operante, per recepirne le proposte di cui se ne dovrà tenere in debito conto all'interno del programma stesso;

d- deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, prima di procedere all'elezione dell'organo stesso;

e- deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più degli organi associativi;

f- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;

g- nominare e revocare l'organo di controllo, anche quale organo monocratico, al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto;

h- nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche quale organo monocratico, al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 22 del presente Statuto;

i- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

l- deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per un anno o più anni;

m- deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i

regolamenti per il suo funzionamento;

n- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

2- All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a- deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

c- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

3- All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall'articolo 9, comma 8 del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori senza diritto di voto o di parola.

4- Alla votazione per l'approvazione del bilancio di esercizio nonché nel caso di chiamata in causa di responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti ad astenersi dalla votazione stessa.

ARTICOLO 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1- Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Possono essere tenute in presenza o a distanza o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza). Ove l'assemblea sia celebrata in modalità mista o a distanza dovranno essere assicurate modalità atte a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro espressione di voto e a consentire di intervenire al dibattito.

2- L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a- per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b- entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3- L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno)

degli associati aventi diritto di voto.

4- La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ARTICOLO 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1- L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2- L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quinto degli associati intervenuti e rappresentati.

3- Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ed in caso di impedimento dal Vicepresidente, salva diversa decisione dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4- Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti e rappresentati.

5- Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

6- Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7- Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

8- Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9- Le votazioni per le cariche associative avvengono a scrutinio segreto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

10- L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2- Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3- Non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere amministratori; tuttavia, la carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restanti i requisiti previsti dall'articolo 2382 del Codice Civile.

4- Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

5- I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

6- I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

7- In caso di dimissioni di un componente, nel Consiglio Direttivo viene chiamato a ricoprire la carica il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.

8- Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ARTICOLO 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa

o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2- Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestarne l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica certificata o ordinaria, o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3- Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche attraverso sistemi audio/video e mezzi di telecomunicazione, anche in modalità mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e sia garantita loro l'eventuale segretezza del voto. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e/o il Segretario della riunione.

6- Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7- Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8- Nel caso di esistenza dell'organo di controllo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, il Presidente o altro componente del medesimo organo indicato dal Presidente stesso; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente dell'associazione e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo indicato dal Presidente stesso; i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

ARTICOLO 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte

le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2- Il Consiglio Direttivo:

a- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b- delibera sulle richieste di ammissione come associato;

c- delibera sull'esclusione dell'associato;

d- propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;

e- ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;

f- può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;

g- può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;

h- propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;

k- in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo, corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispose il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa, ove esistente, il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 23, per portare un contributo sul programma di attività;

i- delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere, nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;

L- può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi, predeterminandone tempi ed oneri di massima;

m- nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

n- nomina i rappresentanti –pro-tempore- nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;

o- redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;

3- Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, libro degli associati, registro dei volontari etc) nonché cura l'aggiornamento dell'anagrafica unificata e l'aggiornamento dei dati RUNTS.

4- Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 20) PRESIDENTE

1- Il Presidente dell'Associazione:

a- ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b- ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;

c- guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.

d- Convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

e- presiede l'Assemblea;

f- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

g- vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

h- è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

k- assume, anche nella funzione di capo del personale, tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro dell'Associazione, che è datore di lavoro, nel rispetto del CCNL applicato e delle vigenti disposizioni di legge;

i- gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio

Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

l- in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso tali atti vanno sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;

m- cura i rapporti con Anffas Regione Toscana nonché con Anffas Nazionale ed è garante del rispetto dei requisiti di appartenenza alla rete associativa della stessa e dei connessi obblighi ed adempimenti a ciò connessi e partecipa, quale delegato rappresentate di diritto, alle rispettive assemblee. È facoltà del Presidente delegare tale funzione ad altro componente del Consiglio Direttivo o associato ;

n- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

o- verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2- I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

3- In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4- In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima sessione del Consiglio Direttivo che dovrà essere convocata entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ARTICOLO 21) ORGANO DI CONTROLLO

1-Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo monocratico o collegiale, i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di opzione per l'organo di controllo in composizione

collegiale lo stesso si compone di tre membri, ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti..

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3- In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nell'organo di controllo collegiale viene integrato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

4- L'incarico di componente dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 22, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

5- Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6- L'organo di controllo monocratico o suoi componenti ove collegiale partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7- L'organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo. L'organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i L'organo di controllo, ove in composizione collegiale e tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

8- L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9- L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10- L'organo di controllo è un organo collegiale o monocratico di controllo interno dell'Associazione nominato dall'Assemblea. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c., nonché ai fini dell'eventuale revoca o dimissioni o risoluzione consensuale per l'incarico di revisione legale dei conti, si applica quanto previsto art. 4, 5 e 7 del DM 261/2012.

ARTICOLO 22) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1- Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo collegiale di cui all'articolo 20 del presente statuto, se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

2- Se i componenti dell'Organo di controllo di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata quale organo monocratico, da professionista iscritta nel registro dei revisori legali o società iscritta al registro delle società di revisione legale, nominati dall'Assemblea.

ARTICOLO 23) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1- L'Assemblea, ove non opti di avvalersi del collegio arbitrale di cui all'art.13, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, può eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2- Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.

3- Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi

dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione dell'associato da parte del Consiglio Direttivo.

4- Il Collegio dei Probiviri definisce, quale organo interno, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida;
- la censura;
- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ARTICOLO 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1- L'Associazione riconosce e promuove, a tutti i livelli, il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2- Tutte le persone con disabilità afferenti all'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti alle attività dell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3- Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro la piattaforma degli autorappresentanti, prevista dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

4- Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5- Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo in occasione della definizione del programma di attività.

6- Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi

Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

7- Il gruppo degli autorappresentanti e/o il suo portavoce partecipano all'Assemblea degli Associati con diritto di parola.

ARTICOLO 25) RISORSE ECONOMICHE

1- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.

2- Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, coprogettazione, ecc., e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3- I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4- I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5- Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ARTICOLO 26) BILANCI

1- L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2- L'Associazione ove in possesso dei previsti requisiti redige il bilancio di esercizio per cassa o, ove tenuta per legge, per competenza. Il bilancio, da redigere entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. nonché la relazione dell'attività svolta.

3- Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15 deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole dell'organo di controllo ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

4. Il Consiglio Direttivo, predispone in tempo utile affinché l'assemblea lo possa approvare entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo, unitamente programma associativo per l'anno successivo previo parere dell'Organo di Controllo e con il contributo del gruppo degli Autorappresentanti, ove operante, relativamente al solo programma di attività. Il bilancio preventivo deve tendere al pareggio ed essere redatto secondo il principio del "buon padre di famiglia" con riferimento all'indicazione di entrate certe e spese presunte.

ARTICOLO 27) LIBRI SOCIALI

1- Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari (vidimato);
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere

trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;

g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2) L'associazione deve inoltre tenere il libro degli inventari, ove ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.

3- Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

4- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'articolo 9 del presente Statuto.

ARTICOLO 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1- Fermo restando quanto previsto all'art. 13 co.6 del presente statuto, in caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento di uno o più organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'organo di controllo o il Presidente del Collegio dei Probiviri, nonché l'Assemblea stessa di propria iniziativa, possono richiedere ad Anffas Nazionale, d'intesa con Anffas Regionale, la nomina di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi gli Organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza dell'organo di controllo e del Collegio dei Probiviri, ove esistenti. In ogni caso la nomina del tutor effettuata da Anffas Nazionale, d'intesa con l'Anffas Regionale deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati; tutti i soggetti a vario titolo interessati debbono agevolare le attività del tutor senza ostacolarne in alcun modo le attività ed attenendosi alle indicazioni fornite. Le attività del tutor hanno valore meramente cogente in relazione al rispetto delle linee di politica associative, dello statuto, del

regolamento e del CQA, mentre hanno valore consultivo non vincolante per gli aspetti relativi alle attività gestionali.



2- Analoga iniziativa, in caso di persistenti criticità tali da determinare rischi per l'immagine associativa o in presenza di mancato rispetto delle linee di politica associativa anche in riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla rete di Anffas ed a quanto sancito nel CQA, può essere assunta direttamente da Anffas Nazionale, con delibera motivata adottata della Giunta Esecutiva. Il rifiuto o la mancata collaborazione nelle attività di tutoraggio comportano l'automatico avvio della procedura di esclusione da socio nel rispetto delle vigenti previsioni statutarie e regolamentari.

3- L'Associazione ed i componenti dei suoi Organi, con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti più rilevanti da porre in essere, agevolandone la partecipazione agli organi associativi. Anffas Nazionale quale titolare della nomina del tutor, è il soggetto a cui lo stesso deve costantemente riferirsi per ottenere le indicazioni sullo svolgimento della propria funzione nonché riferire tutti i fatti più rilevanti inerenti al proprio ufficio. Anffas Nazionale e Anffas regionale, congiuntamente o disgiuntamente, possono in qualsiasi momento procedere a verificare che le attività del tutor siano poste in essere in coerenza con il mandato ricevuto. L'Associazione in uno con l'accettazione del tutoraggio esprime formale manleva nei confronti di Anffas Nazionale ed Anffas Regionale, nonché del tutor stesso da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.

ARTICOLO 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1- Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto all'art. 16.

2- In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire l'incarico e indica la scelta per la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito nel comma 4.



3- Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel rispetto della normativa vigente.

4- Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i, ad altro ETS di ANFFAS MS, ad Anffas Nazionale CF 80035790585 o ad altro ente del terzo settore appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua adozione.


ART. 31) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al d.lgs. 117/2017 e s.m.i. e alle norme che regolano il Terzo Settore


Fiorella Nari




Ivano Maqi




Gianna Farusi




Nadia Badiale



Luciana Roselli



Lidia Monti



Marco Lagomarsini

